

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'emanazione della nuova normativa anticiclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<sup>1</sup>, cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

Di seguito si riportano le principali novità:

### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE**

A decorrere dal **30 aprile 2008** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

### **ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI**

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 5.000 euro**, emessi a decorrere **dal 30 aprile 2008**, devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Sempre a decorrere **dal 30 aprile 2008**, gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Infine, **dal 30 aprile 2008** le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **potrà richiedere per iscritto** il rilascio in **forma libera di assegni circolari** e di **moduli di assegni bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante, indipendentemente dall'importo del titolo.

---

<sup>1</sup> In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007.

## **LIBRETTI AL PORTATORE.**

A decorrere **dal 30 aprile 2008**, il **saldo dei libretti** di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 5.000 euro.**

**In caso di trasferimento** di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, **entro 30 giorni**, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 5.000 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, **devono essere estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro **il 30 giugno 2009**.

\*\*\*\*\*

**Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell'entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.**

**Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della filiale di riferimento.**

**La Direzione**  
